

## **GLI ARCHIVI NOTARILI**

Storia ed evoluzione

**NB** L'inventario vero e proprio del materiale archivistico si trova alle voci delle singole serie che compongono l'intero archivio notarile

I documenti conservati negli Archivi di Stato italiani sono opera, in buona parte, di notai. Tra queste scritture occorre introdurre una fondamentale distinzione: da un lato quelle compilate dai notai inseriti in una struttura amministrativa pubblica, dall'altro quelle redatte dai notai su richiesta e per interesse dei privati.

Furono soprattutto notai coloro che, in qualità di segretari, cancellieri, ufficiali di vario nome e grado, curarono la stesura degli atti normativi, giudiziari, politici e amministrativi nei quali si espresse la capacità di agire dei vari organismi statuali via via attivi sul territorio italiano. Queste scritture sono conservate negli archivi prodotti dalle varie magistrature, essendo parte integrante di essi.

**N.B.** Le notizie che si danno di seguito, e i relativi inventari o elenchi di atti, riguardano le scritture notarili redatte su richiesta e per interesse dei privati, e conobbero varie modalità di conservazione a seconda del periodo storico.

## I PRIMI ATTI NOTARILI

Durante il medioevo **gli atti originali** venivano consegnati ai richiedenti (ad esempio famiglie o corporazioni religiose), pertanto sono conservati nei rispettivi archivi.

I documenti più antichi recavano i segni palesi dell'intervento, nella fase di compilazione, non solo del notaio, ma delle parti e dei testimoni. Nei documenti successivi, caduta, insieme agli aspetti tipicamente formali del diritto primitivo, anche l'esigenza dei passaggi rituali del documento dal notaio all'una e all'altra parte, scomparvero pure, a partire all'incirca dal sec. XII, le tracce degli interventi nella compilazione di mani diverse da quella del notaio.

Fin verso l'inizio del sec. XIII l'atto riportava l'espressione diretta della volontà delle parti, l'intervento dei testimoni ed infine del notaio, che dichiarava aver ciascuno assolto, per quanto gli competeva, agli obblighi previsti.

In pochi decenni si verificò un deciso cambiamento. Scomparsa la pluralità delle voci, restò solo quella del notaio, che descriveva e attestava le dichiarazioni di volontà manifestate alla sua presenza, e la partecipazione dei necessari intervenienti ai vari atti. Il vecchio documento notarile, la **charta**, era divenuto così l'**instrumentum**. Gli atti, da quando il notaio fu pienamente dotato di "fides publica", presentarono quella struttura formale che in buona parte li contraddistingue anche ora: indicazioni di tempo e luogo, individuazione delle parti, espressione delle manifestazioni di volontà negli indispensabili elementi di fatto e di diritto, menzione dei testimoni e conclusiva sottoscrizione del notaio.

La consegna dell'originale a una parte investiva direttamente questa della conservazione del documento, fatto importantissimo non solo per il privato ma per l'intera collettività, assicurando la certezza del diritto.

Questa finalità dette occasione a una serie di interventi dei comuni e degli stati preunitari, divenendo essa tanto più essenziale quanto più frequente e diffuso si faceva il ricorso alla documentazione notarile, e quanto più articolata e complessa diveniva la società in cui tale documentazione era chiamata a dimostrare la propria validità.

Alcuni comuni, come quello di Reggio Emilia, disposero che, in appositi registri detti "**Memoriali**", venisse riportato il contenuto degli instrumenti, dei testamenti e di altri atti notarili in sunto o per esteso (una disposizione di Ercole del 1544 imponeva la registrazione integrale degli atti notarili), per la riscossione del relativo dazio. La registrazione veniva effettuata da notai stipendiati dal Comune, ed era requisito indispensabile per la prova in giudizio.

A significazione dell'importanza attribuita ai Memoriali dalle autorità comunali, negli statuti cittadini del 1312, e precisamente nella parte dedicata alla riforma dell'ufficio del notaio *actorum*, essi sono annoverati tra la documentazione che doveva essere consegnata a detto notaio per la perenne conservazione. Il più antico libro dei Memoriali giunto fino a noi è del 1321. I libri dei Memoriali sono conservati in *Archivio del Comune di Reggio, Dazi, gabelle e imposte* (DALLARI, pag. 71 n. 19/4). Accanto a questi libri, per l'affinità di contenuto, è conservata la serie *Protocolli di diversi notai 1271-1469* (v. inventario nell'*archivio del Comune di Reggio*).

L'Ufficio dei Memoriali e i corrispondenti registri **non** erano, tuttavia, un archivio notarile, in quanto gli originali erano consegnati alle parti e i protocolli rimanevano ai notai, i quali ne disponevano liberamente affidandoli in genere, dopo la morte, a qualche congiunto abilitato all'esercizio della professione.

Il Comune, però, si preoccupava anche che le scritture prodotte e conservate dai notai non fossero distrutte o non andassero in qualsiasi maniera disperse, ad esempio nel passaggio da un notaio ad un altro.

#### LE SCRITTURE PRODOTTE DAI NOTAI

I notai, già dal periodo longobardo, usavano scrivere appunti, **note preparatorie** in base alle quali stendere poi, dietro richiesta delle parti, gli atti veri e propri. In seguito, nel corso del XII secolo, accanto a queste note preparatorie si diffuse l'uso dell'**imbreviatura**, vero e proprio documento virtuale in quanto conteneva, anche se per mezzo di formule e di termini abbreviati, il testo dell'intero documento richiesto al notaio. Esigenze pratiche suggerirono ai notai di utilizzare per le imbreviature un apposito registro (***liber imbreviaturarum o prothocollum***), e non ritagli di pergamena destinati ad essere eliminati una volta steso il documento definitivo, o il dorso di questo, come avveniva generalmente per le prime scritture preparatorie. In alcuni casi, il notaio conservava sia il protocollo che gli appunti in volumi rilegati (**bastardelli**).

Anche le imbreviature furono oggetto di varie disposizioni normative da parte dei comuni. Ad esempio, nelle *Consuetudini reggiane* del 1242, alla rubrica XXXIX, si danno disposizioni ai notai «... ut imbrevient» i contratti (edizione del CERLINI, p. 26).

Lo scopo delle normative comunali non era solo quello di assicurare la conservazione degli atti notarili, ma toccava anche il problema della loro autenticità. L'obbligo di aprire il registro con un'intitolazione, e di riportarvi gli elementi per la datazione delle singole imbreviature, la presenza del segno e della formula di sottoscrizione del notaio indicano che il registro di imbreviature era ormai qualcosa di diverso, di più rilevante per il diritto di un semplice mezzo atto ad assicurare la conservazione delle scritture preparatorie dell'istrumento. Nella pratica quotidiana del sec. XIII, si tendeva ormai a riconoscere valore giuridico non solo all'istrumento redatto nella sua forma definitiva e consegnato alle parti e che restava il solo opponibile ai terzi, ma anche alle scritture preparatorie, purché riportate in un registro munito di elementi di autenticazione uguali a quelli che attestavano l'autenticità degli istrumenti. I contraenti, infatti, spesso rinunciavano alla redazione dell'atto solenne *in publicam formam, in mundum*, e si contentavano di lasciare nel protocollo del notaio l'imbreviatura stessa, riservandosi, se necessario, di far redigere *l'istrumentum grossatum*. L'insieme dei protocolli redatti da ogni notaio durante la sua attività professionale costituiva la **scheda**. Questa, una volta cessata l'attività professionale, era oggetto di successione e di vendita da parte degli eredi.

Ancora più importante si fece, quindi, la necessità di conservare le imbreviature. A Reggio Emilia la **Società dei Notai** (v. *archivi dei collegi* in: DALLARI, pag. 157 n. 3 e relativo inventario ms.), nei suoi statuti del sec. XIII prescriveva ai propri membri di conservare le imbreviature dei loro atti, ma non aveva pensato a radunarle

presso di sé, tanto che nello statuto pubblicato al principio del secolo seguente, si ordina al massaro la costruzione di un armadio, per riporvi soltanto gli statuti e le scritture della Società dei notai. Tuttavia, col volgere degli anni, dovette raccogliersi un certo numero di atti notarili attorno a quelli della Società, e così, dallo statuto del comune del 1404, vediamo ricordato un archivio del Collegio dei Notai, nel quale dovevano essere trasportate tutte le carte dei professionisti che morivano senza lasciare fra i loro eredi nessun notaio.

Nel 1420 Matteo Omozzoli, fondatore dell'ospedale di S. Maria della Carità, destinava, col suo testamento del 7 ottobre, un luogo nell'ospedale stesso per farvi l'archivio delle imbreviature notarili, ma la disposizione testamentaria dell'Omozzoli non fu mandata ad effetto; sicché, nonostante i provvedimenti emanati in vari tempi per evitare che le pubbliche scritture dei notai andassero perdute, continuava l'abitudine di lasciare in custodia ai notai superstiti i rogiti dei defunti, il che non offriva sufficienti garanzie per la loro conservazione. Il problema, poi, divenne anche più grave quando cadde in desuetudine l'obbligo di registrare certe categorie di documenti nei libri dei Memoriali (l'ultimo di essi conservato è del 1547).

## GLI ARCHIVI PUBBLICI

Il Senato di Reggio, volendo rimediare a questo inconveniente, nominò il 19 novembre 1680 una deputazione incaricata di presentare le opportune proposte sulla creazione di un **archivio notarile**. La primitiva idea di collocarlo nel palazzo dei Notai non piacque, pertanto venne deciso di sistemarlo nella stessa sede dell'archivio comunale.

Nel nuovo archivio, chiamato **archivio pubblico** per distinguerlo da quello comunale vero e proprio detto comunemente *archivio privato del pubblico*, furono subito versati tutti i rogiti che si trovavano presso il Collegio dei Notai, ed esso cominciò a funzionare il **1° gennaio 1689**, in base alle relative Costituzioni approvate dal Consiglio Generale, sanzionate dal duca Francesco II, e stampate l'anno precedente da Prospero Vedrotti (esemplare in «Biblioteca Malaguzzi», B IX,VI 18).

Secondo queste Costituzioni, i notai della città e del distretto di Reggio dovevano denunciare all'archivio, entro un termine stabilito, gli atti da essi rogati, poi presentare le copie autentiche degli atti medesimi; sia essi che qualsiasi altra persona presso cui si trovassero atti di notai defunti, dovevano farne denuncia e quindi consegnarli all'archivio; i notai viventi erano tenuti a dare all'archivio una nota dei protocolli e delle filze d'istrumenti rogati in passato, e dopo la loro morte gli eredi avevano il **dovere** di consegnarli all'archivio.

I notai deputati all'archivio, dall'altra parte, avevano il dovere di annotare su una vacchetta il giorno della denuncia dei rogiti e poi della loro presentazione da parte dei notai esterni, quindi di copiarli, entro trenta giorni dalla loro presentazione, su appositi libri. Tali copie dovevano contenere la sottoscrizione, con una apposita formula, del notaio che aveva eseguito la registrazione ufficiale e, in calce al rogito presentato, era data notizia dell'avvenuta registrazione autenticata col sigillo dell'archivio.

Si venne quindi formando il primo nucleo di quello che sarà il **moderno archivio notarile**; alla mole degli atti registrati e copiati nei libri dell'archivio, si affiancavano quelli prodotti e conservati dai notai stessi, e destinati a confluirci dopo la loro morte, nonché gli archivi dei notai del passato, prima conservati presso il Collegio dei Notai. Siamo di fronte a un archivio notarile inteso in senso moderno, che aveva, cioè, anche le funzioni di ufficio di «Registro» in senso antico, cioè di ufficio presso il quale, a continuazione e ripresa degli antichi Memoriali comunali, venivano registrati gli istrumenti pubblici nel momento stesso in cui venivano prodotti, proprio al fine di garantirne la pubblica fede.

La prima regolamentazione in materia di archivi notarili valida per tutti i territori degli stati estensi, emanata proprio per uniformare i vari ordinamenti particolari, fu la legge di Francesco III del **10 gennaio 1772**, la quale stabiliva che gli archivi pubblici avrebbero dovuto essere solo tre: Modena, Reggio Emilia e Castelnuovo di Garfagnana. In questi ultimi si sarebbero dovute trasportare «... tutte le scritture, rogiti e libri» conservati in altri archivi e gli atti dei notai defunti.

I notai viventi dovevano trasmettere un indice delle proprie scritture, e servirsi di protocolli dotati di indice, sui quali scrivere per esteso contratti e testamenti da essi prodotti; tali registri erano forniti dall'archivio stesso. Dovevano inoltre denunziare e consegnare copia degli atti da essi redatti, e alla loro morte anche gli originali andavano consegnati all'archivio.

I tre archivi pubblici venivano affidati alla custodia e direzione di cinque conservatori, formanti una congregazione.

In provincia di Reggio furono in seguito costituiti dagli Estensi (editto di Ercole III del **7 marzo 1786**) altri archivi pubblici nei comuni di **Correggio, Brescello, Montecchio e Scandiano**, autorizzati al deposito dei documenti notarili per la perenne conservazione, e all'esazione delle relative tasse di registrazione.

#### GLI ARCHIVI NOTARILI

Gli archivi notarili intesi in senso attuale furono istituiti e regolati in modo uniforme dalla legislazione napoleonica. Col «**Regolamento sul notariato**» del **17 giugno 1806**, per il Regno d'Italia si danno tutte le disposizioni inerenti l'ufficio del notaio e la conservazione degli atti da lui prodotti.

Si definiscono i notai come «funzionari pubblici istituiti per ricevere gli atti e contratti, cui le parti debbono o vogliono far imprimere il carattere di autenticità inerente agli atti dell'autorità pubblica, onde assicurarne la data, conservarne il deposito e rilasciarne gli estratti e le copie». Essi dovevano risiedere stabilmente nei comuni cui erano destinati dal decreto di nomina, ma potevano esercitare le loro funzioni in tutto il dipartimento.

Quanto alla conservazione degli atti, si stabilisce che «... il notaio conserva con esattezza e in luogo sicuro le matrici dei rogiti coi relativi allegati, disponendo il tutto o in libri o in filze con ordine cronologico e corrispondente al numero progressivo di repertorio. Questo numero si appone in margine di ciascun rogito od atto, e di ogni allegato che gli appartenga... . I notai, loro vita durante, e finché risiedono nello stesso dipartimento, o non cessano dall'esercizio del notariato, conservano e custodiscono le matrici e gli inserti dei rogiti ... e rilasciano alle parti od ai terzi le sole copie o gli estratti». I notai dovevano tenere un repertorio sul quale iscrivere tutti gli atti e contratti ricevuti o inseriti nei propri protocolli e registri, corredato da un indice alfabetico dei cognomi e nomi delle parti.

Alcune categorie di atti, indicate nel reale **decreto 12 febbraio 1806**, andavano registrate, per avere «effetto civile», presso **l'ufficio del Registro** degli atti e contratti, istituito col medesimo decreto, che toglieva quindi tale competenza agli archivi notarili comunali, per affidarla agli uffici finanziari. All'ufficio andava consegnato anche l'originale o la copia autentica del documento contenente l'atto soggetto al registro, tuttavia in questo Archivio di Stato non sono state versate le copie proprio relative al periodo napoleonico (1808-1815).

Venne istituito un ufficio per ogni cantone, tenuto dal cancelliere del censo. L'ufficio del Registro del capoluogo del dipartimento era retto invece da un conservatore del registro, necessariamente notaio, e i comuni erano obbligati a fornire i locali ai nuovi uffici. Nelle località in cui sarebbe sembrato conveniente, l'Ufficio del registro sarebbe servito anche come archivio pubblico di deposito degli atti ricevuti dai notai.

Si faceva obbligo a questi ultimi di tenere un repertorio sul quale iscrivere tutti gli atti e contratti ricevuti o inseriti nei propri protocolli e registri. I suddetti avrebbero dovuto, ogni tre mesi, presentare i loro repertori agli ufficiali del Registro per la vidimazione. In seguito, con decreto del 16 agosto 1808, gli Uffici del registro vennero ridotti di numero. (v. indice n. 5)

Di norma, tuttavia, le scritture dei notai che andavano via via cessando dalla professione e quelle conservate presso gli archivi Pubblici dovevano essere raccolte e custodite in **Archivi notarili**, istituiti in ogni capoluogo di dipartimento e affidati alla direzione di un conservatore e di un cancelliere di nomina governativa, alle dipendenze del ministero della Giustizia. Negli altri comuni potevano essere istituiti archivi sussidiari, diretti da vice-conservatori. Le scritture raccolte andavano riordinate e corredate di un indice per cognomi dei notai, e di un altro per cognomi delle parti.

A Reggio Emilia, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sul notariato, l'archivio Pubblico o Generale cessò di appartenere alla Municipalità e divenne di competenza governativa. Dal 1° novembre 1806 gli impiegati comunali in forza all'archivio Pubblico vennero dimessi e i proventi delle registrazioni notarili passarono al demanio.

\*\*\*

All'indomani della Restaurazione Francesco IV, con la legge **14 settembre 1815**, stabilì le norme che dovevano regolare la materia notarile, riportando il compito di registrare gli atti agli archivi pubblici, abolendo così gli uffici del Registro.

Presso ogni capoluogo di provincia vi era un **Archivio generale**, custodito e diretto da un cancelliere capo archivista. I notai erano tenuti a presentare ad esso denuncia degli atti da loro rogati e successivamente a consegnarne le copie conformi, operazioni che venivano annotate con numero progressivo su un apposito libro.

Le **copie** esibite venivano conservate in filze, poi legate in libri in ordine cronologico. Venivano compilati repertori alfabetici delle parti intervenute nel rogito, e un indice alfabetico dei notai i cui atti originali o le matrici si custodivano in archivio, con l'indicazione degli armadi o scaffali in cui venivano riposti.

Infatti, i notai cessati per qualunque motivo dall'incarico erano tenuti a presentare all'archivio da cui dipendevano tutti i loro atti unitamente al tabellionato (sigillo). I notai erano tenuti a conservare diligentemente le matrici e gli originali dei loro atti e allegati, dovendoli tenere in filze in ordine di data e segnati con numero progressivo. Solo loro potevano, tranne casi eccezionali, estrarne copia.

Dovevano anche tenere uno **squarzo** o libro, a loro somministrato dall'archivio notarile, in cui dovevano annotare progressivamente tutti gli atti da essi rogati, indicando nome e cognome delle parti, natura e soggetto dell'atto, giorno e luogo della celebrazione, finalmente il giorno della effettuata denuncia e quello della presentazione della copia all'archivio. Questo squarzo doveva essere presentato ogni tre mesi al capo archivista, che lo avrebbe restituito vistato. Le medesime disposizioni valevano anche per i testamenti.

Dall'Archivio generale di Reggio Emilia dipendevano quattro **archivi subalterni**, secondo i circondari stabiliti dal R.D. 12 gennaio 1815:

**Correggio** (comprendente Correggio e Novellara)

**Brescello** (Brescello e Gualtieri)

**Scandiano** (Scandiano e Castellarano)

**Montecchio** (Montecchio, San Polo, Sant'Ilario).

Reggio comprendeva Poviglio, Castelnuovo Monti, Minozzo, Carpineti, Castelnuovo Sotto, Busana, Varano.

Di questi soltanto Correggio è rimasto autonomo ed è conservato tuttora presso l'archivio comunale di Correggio. Quello di Brescello (v. indice n. 6) è stato depositato, insieme all'archivio comunale, nell'Archivio di Stato di Reggio Emilia. Gli altri, confluiti

in quello di Reggio Emilia insieme all'archivio di **Guastalla** (che aveva fatto parte fino al 1847 del ducato di Parma e Piacenza), furono rimaneggiati quasi completamente tanto da costituire un unico fondo suddiviso semplicemente per notai. (v. indice n. 3) Nelle disposizioni di Francesco IV veniva confermata l'esistenza di un **Collegio notarile**, col compito di vigilare sulla condotta dei notai, e di prevenire e reprimere qualunque abuso potesse introdursi nella professione.

Venne creata una **Generale Congregazione d'archivio** (v. inventario n. 7), col compito di estendere la sua "vigilanza, censura e giurisdizione" su tutti i notai, archivi, cancellieri e tutti gli impiegati presso gli archivi della provincia.

Gli archivi notarili rimanevano posti alle dipendenze del **ministero della Giustizia**.

\*\*\*

In linea con le normative precedenti, dopo l'unità d'Italia fu la **legge sul notariato del 25 luglio 1875** (con regolamento di esecuzione r. d. 19 dicembre 1875), a disciplinare la materia in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Alcune modifiche vennero recepite nella L. 6 aprile 1879 n. 4817, e le nuove disposizioni vennero coordinate in un testo unico approvato con R.D. 25 maggio 1879 n. 4900, cui fece seguito il nuovo regolamento approvato con R.D. 23 novembre 1879 n. 5170.

Sostanzialmente, veniva previsto un archivio notarile (con a capo un conservatore), e un collegio di notai in ogni distretto sede di tribunale civile e correzionale. Ogni collegio era dotato di un consiglio notarile, organo di controllo sull'esercizio della professione. Per evitare la soppressione di numerosi archivi notarili che non avevano sede in capoluogo di distretto notarile, fu previsto che, a domanda e a spese dei comuni interessati, potessero essere istituiti **archivi notarili mandamentali** con sede nel capoluogo del mandamento, per la conservazione delle copie dell'Ufficio del registro, nuovamente istituito. Potevano inoltre essere conservati come **comunali** gli altri archivi già esistenti.

Nell'**archivio notarile distrettuale** venivano depositati e conservati:

1. le copie certificate conformi degli atti notarili che gli Uffici del registro dovevano trasmettergli, trascorso un determinato numero di anni dalla registrazione degli atti, che non fossero depositati negli archivi mandamentali;
2. la copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese dai singoli notai, da trasmettere il mese successivo;
3. gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero;
4. gli originali, i repertori e gli atti ricevuti in deposito da tutti i notai cessati per qualsiasi ragione dall'esercizio o trasferiti in altro distretto;
5. i sigilli dei notai.

Ad ogni comune era destinato almeno 1 notaio, secondo il seguente schema:

- *circondario di Reggio:*

- mandamento di Reggio (comune di Reggio)
- mandamento di Carpineti (comuni di Carpineti, Casina)
- mandamento di Castellarano (comuni di Castellarano, Baiso)
- mandamento di Castelnovo Sotto (comuni di Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra, Campegine, Gattatico)
- mandamento di Castelnovo Monti (comuni di Castelnovo Monti, Vetto)
- mandamento di Correggio (comuni di Correggio, Bagnolo in Piano, San Martino in Rio)
- mandamento di Collagna (comuni di Collagna, Busana, Ligonchio, Pieve San Vincenzo)

mandamento di Montecchio ( comuni di Montecchio, Bibbiano, Barco, Cavriago, Sant'Ilario d'Enza, Calerno)

mandamento di Rubiera (comuni di Rubiera, Casalgrande)

mandamento di San Polo d'Enza ( comuni di San Polo, Ciano, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo)

mandamento di Scandiano ( comuni di Scandiano, Albinea, Viano)

mandamento Villa Minozzo ( comuni di Villa Minozzo, Gazzano, Toano)

- *circondario di Guastalla:*

mandamento di Brescello ( comuni di Brescello, Boretto)

mandamento di Guastalla (comuni di Guastalla, Gualtieri)

mandamento di Luzzara ( comune di Luzzara)

mandamento di Novellara ( comuni di Novellara, Campagnola, Fabbrico, Rio Saliceto)

mandamento di Poviglio ( comune di Poviglio)

mandamento di Reggiolo ( comuni di Reggiolo, Rolo).

Molte leggi sul notariato si sono susseguite fino ai nostri giorni, ma, dal punto di vista che ci interessa, cioè quello della conservazione degli atti dei notai, poco è cambiato.

Anche oggi gli **archivi notarili distrettuali**, organi periferici del **ministero della Giustizia**, con ordinamento e gestione finanziaria separati, conservano gli atti dei notai cessati dall'esercizio della loro funzione, e quelli dei notai che si sono trasferiti nella sede di un altro distretto. Vi sono inoltre conservate le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate e gli atti privati originali, trasmessi dagli uffici del Registro decorsi dieci anni dalla registrazione. Questo risponde a un principio fondamentale: ogni documento originale che viene depositato in archivio notarile è corredato, in genere, da una copia conforme. La conservazione di questi doppioni permette, nel deprecato caso di distruzione o smarrimento degli originali, di sostituirli con le relative copie aventi la stessa efficacia probatoria. La collocazione nettamente distinta che è stabilito ci debba essere tra originali e copie è, poi, una misura di sicurezza e di prudenza atta a rendere meno probabile la perdita dell'intera documentazione.

Nel 1939 viene disposto che gli atti notarili più antichi, e precisamente quelli ricevuti da notai cessati dall'esercizio anteriormente al 1° gennaio 1800, vengano consegnati alle nuove strutture preposte alla conservazione create dopo l'unità d'Italia, cioè gli Archivi di Stato. La disposizione è dettata dall'esigenza di affidare documenti di prevalente interesse storico, quali sono gli atti notarili più antichi, agli studiosi, lasciando agli archivi notarili gli atti che hanno ancora una funzione di utilità giuridica e di certezza del diritto.

Nel 1952 viene poi individuato in cento anni il periodo durante il quale gli atti notarili devono essere conservati negli archivi distrettuali, e viene disposto che tutti gli altri atti, di qualsiasi natura, sia in originale che in copia, vengano versati agli Archivi di Stato.

Nel 1963, con le nuove norme relative all'ordinamento degli Archivi di Stato, viene sancito l'obbligo del versamento degli "atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio", confermato dalla più recente normativa (Codice dei beni culturali e del paesaggio D.L. 22 gennaio 2004 n. 4, art. 41 comma 1).

Negli archivi notarili sono conservati, oltre agli atti fra vivi, anche le varie tipologie di testamenti: pubblici, segreti, olografi formalmente depositati presso un notaio o affidati fiduciarmente a un notaio, internazionali, speciali. I testamenti, durante la vita del testatore o meglio fino a quando non vengono pubblicati, devono essere conserva-



ti dal notaio separatamente dagli atti tra vivi, e non è consentito nemmeno dare notizia della loro esistenza.

Per quanto concerne gli archivi mandamentali, molti di essi sono stati soppressi, e i documenti recenti in essi contenuti sono stati trasferiti agli archivi distrettuali, mentre quelli antichi sono confluiti negli Archivi di Stato.

Gli archivi notarili comunali sono destinati ad esaurirsi man mano che, col trascorrere del tempo, non vi restino più atti dell'ultimo centennio. Gli archivi notarili comunali cessati sono versati all'Archivio di Stato competente per territorio. Si è già accennato che l'Archivio di Stato di Reggio Emilia conserva l'archivio notarile comunale di Brescello.

Si riforma così, all'interno degli Archivi di Stato, la unitarietà di conservazione di tutte quelle testimonianze, rilevanti per i diritti dei privati, che negli atti dei notai hanno trovato una espressione piena, e tuttora valida a far assumere ad esse veste e funzione di fonti primarie per la ricerca storica.

Luciana Bonilauri 2009

**NB** L'inventario vero e proprio del materiale archivistico si trova alle voci delle singole serie che compongono l'intero archivio notarile

Questo testo è stato tratto, oltre che dalle varie disposizioni normative e dalla documentazione conservata in AS RE, da:

TAMBA GIORGIO, *Documentazione notarile e notai in Bologna*. Bologna, Archivio di Stato di Bologna-Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, 1996.

DALLARI UMBERTO, *Il R. Archivio di Stato di Reggio nell'Emilia*. Rocca S. Casciano, 1910.

EBNER FRANCESCO, *Gli archivi notarili*. Roma, 1998.

*Guida generale degli Archivi di Stato italiani, voci Reggio Emilia e Modena.*

SPAGGIARI ANGELO, *Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei duchi di Modena e Reggio*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi", s. XI, II 1980, pp.207-226.

*Novissimo Digesto Italiano, alla voce Notariato ed archivi notarili.*